



2022/23 LND Frosinone CU 1 - 1

Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE

Viale Volsci, 14 - 03100 FROSINONE
Tel 0775 824173 - Fax 0775 824181

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it - E-mail: dplnd.frosinone@lnd.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N° 1 del 15/7/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

INDICE

ATTIVITÀ UFFICIALE STAGIONE SPORTIVA 2022/2023	PAG. 2	ADEMPIMENTI ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI	PAG. 17
ATTIVITÀ DI RAPPRESENTATIVA	PAG. 2	ALLENATORI	PAG. 17
CALCIO A 11 MASCHILE		RECUPERI GARE - ORARIO GARE - CONTEMPORANEITÀ	PAG. 19
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA	PAG. 3	ORDINE PUBBLICO	PAG. 20
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21	PAG. 5	CAMBIO DELLE MAGLIE - MIGLIORE FORMAZIONE	PAG. 21
CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19	PAG. 7	FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE	PAG. 21
COPPA PROVINCIA TERZA CATEGORIA E UNDER 19	PAG. 8	SPAREGGI PER PROMOZIONI E RETROCESSIONI	PAG. 21
ATTIVITÀ MISTA - ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA	PAG. 8	SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI	PAG. 21
ATTIVITÀ AMATORI	PAG. 8	IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI	PAG. 22
CALCIO A 5 MASCHILE		TIME OUT	PAG. 22
Att. C5 maschile e femminile	PAG. 9	TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI	PAG. 22
ATTIVITA' DEGLI E-SPORTS		PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI	PAG. 22
ATTIVITÀ DEGLI E-SPORTS	PAG. 9	FUSIONI, SCISSIONI, CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE	PAG. 22
DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D.		SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI	PAG. 23
NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E ONORABILITÀ	PAG. 9	DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA	PAG. 23
QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI E COPPE	PAG. 9	DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIUOCO	PAG. 23
AMMENZE - AMMENZE PER RINUNCIA	PAG. 12	USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE	PAG. 23
TABELLA VALUTATIVA	PAG. 13	NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO PROT. DATI PERSONALI	PAG. 23
CONCOMITANZA GARE SULLO STESSO CAMPO	PAG. 13	SPESE ISTITUZIONALI	PAG. 23
INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO RINUNCIA	PAG. 13	BEACH SOCCER	PAG. 23
GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI	PAG. 14	TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTO	PAG. 23
SGOMBERO DELLA NEVE	PAG. 14	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	PAG. 24
ASSISTENZA MEDICA	PAG. 14	ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI	PAG. 23
PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO	PAG. 14	PARTICIPAZIONI SOCIETARIE	PAG. 24
SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE	PAG. 16	INTRODUZIONE STATUS CALCIATORE/CALCIATRICE CALCIO A 11 E GIOCATORE/GIOCATRICE CALCIO A 5	PAG. 24
GIURISDIZIONE TERRITORIALE DELLE DELEGAZIONI	PAG. 16		

1) ATTIVITÀ UFFICIALE – STAGIONE SPORTIVA 2022/2023

Il Comitato Regionale Lazio organizza per la stagione sportiva 2022/2023 i seguenti Campionati e Manifestazioni Ufficiali articolati come di seguito indicato:

CALCIO A 11 MASCHILE PROVINCIALE

Campionato di Terza Categoria
Campionato di Terza Categoria Under 21
Campionato Under 19
Coppa Provincia di Terza Categoria
Coppa Provincia Under 19

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;
articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;
articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;
articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;
articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

CALCIO A 5 MASCHILE PROVINCIALE

Campionato di Serie D
Coppa Provincia di Serie D

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;
articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

CALCIO A 5 FEMMINILE PROVINCIALE

Campionato di Serie D
Coppa Provincia di Serie D

articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;
articolazione da determinare in base alle squadre iscritte;

2. ATTIVITA' DI RAPPRESENTATIVE

2.1 ATTIVITA' DELLA RAPPRESENTATIVA DI LEGA

La Lega Nazionale Dilettanti ha in programma, per la stagione sportiva 2022/2023 una serie di incontri e di tornei con Rappresentative Nazionali ed Estere. In caso di convocazione nelle Rappresentative Nazionali, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Rappresentativa Nazionale. In ogni caso, le Società della LND sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori, ai sensi dell'art. 76, delle NOIF

2.2 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO FEMMINILE

Il calendario delle squadre Nazionali Femminili per l'attività da svolgere nella stagione 2022/2023 è a cura del Club Italia della FIGC

2.3 ATTIVITA' DELLE SQUADRE NAZIONALI DI CALCIO A CINQUE

Il calendario delle squadre Nazionali di Calcio a Cinque per l'attività da svolgere nella stagione sportiva 2022/2023 è a cura del Club Italia della FIGC.

2.4 ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

La Lega Nazionale Dilettanti regolerà le attività in epigrafe con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

2.5 ATTIVITA' DELLA NAZIONALE ITALIANA DI BEACH SOCCER

L'attività della Nazionale Italiana di Beach Soccer è in capo al Club Italia della FIGC. La Nazionale Italiana di Beach Soccer è composta da calciatori tesserati con Società dilettantistiche e svolge stage di preparazione all'attività ufficiale internazionale, costituita dalle qualificazioni e dalla partecipazione alla FIFA World Cup e alla European Beach Soccer League.

In caso di convocazione nella Nazionale Italiana di Beach Soccer, per le predette attività, di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e al Dipartimento Interregionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della Nazionale Italiana di Beach Soccer. In ogni caso, nell'ipotesi di convocazione nella Nazionale Italiana di Beach Soccer per le predette attività, le Società della LND sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori già tesserati per l'attività del Beach Soccer. Per tutti gli altri calciatori è, invece, necessario il nulla osta della Società di appartenenza. Resta salvo il rispetto delle disposizioni contenute all'art. 76, delle NOIF.

3) CALCIO A 11 MASCHILE

3.1 CAMPIONATO DI III CATEGORIA

a) Articolazione

Il Campionato di III Categoria è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

Hanno titolo a richiedere l'iscrizione al Campionato di III Categoria 2022/2023:

- le Società che si erano iscritte al Campionato di 3^a Categoria 2021/2022;
- le Società di nuova affiliazione

Resta salva l'applicazione dell'art. 52, comma 10, delle NOIF

Anche nella corrente Stagione Sportiva alle Società della LND che si affilieranno alla FIGC nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità a detto Campionato.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta:

- Alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio da SGS "pure" a LND, qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.
- Alle Società già affiliate alla FIGC nella Stagione Sportiva 2022/2023 per partecipare ad attività Juniores "pura" qualora nella stagione 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di III Categoria, ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, **possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.**

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di III Categoria

DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDI 9 SETTEMBRE 2022 – ORE 18.00 provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

2022/23 LND Frosinone CU 1 - 4

- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND entro la stessa data del 31 maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal punto 7.2 del presente Comunicato Ufficiale

e) Ammissione al Campionato di II Categoria 2023/2024

Le Società che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si classificheranno al **1° posto dei rispettivi gironi del Campionato di III Categoria, acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di II Categoria 2023/2024.**

f) Attività Giovanile

Le Società di III Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors Under 19" ovvero al Campionato Under 18, nonché ai Campionati e alle altre attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle società di III Categoria verrà riconosciuto un contributo sotto forma di materiale sportivo per la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores Under 19, a condizione che non vi abbiano successivamente rinunciato o che ne siano state escluse.

3.2 CAMPIONATO DI III CATEGORIA UNDER 21

a) Articolazione

Il Campionato di "III Categoria - Under 21" è articolato sulla base di uno o più gironi, secondo il numero delle Società iscritte.

Possono richiedere l'iscrizione al Campionato di "III Categoria – Under 21" 2022/2023:

- le Società che con le rispettive prime squadre partecipano a Campionati di categoria superiore (seconde squadre);
- le Società di nuova affiliazione.

Alle Società vincenti il Campionato di "III Categoria – Under 21" è riservato il diritto alla promozione al Campionato di II Categoria, purché le stesse non partecipino con la loro prima squadra al Campionato di III Categoria o Campionati di categoria superiore.

Alle Società della LND che si affilieranno alla FIGC nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21 nella Stagione Sportiva 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione a detto Campionato.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio da SGS "pure" a LND, qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria Under 21.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età

Alle gare del Campionato di "III Categoria – Under 21" possono partecipare tutti i calciatori che, al 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la stagione sportiva, **non abbiano compiuto il 21° anno di età (nati dal 1° gennaio 2001 in poi)** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle NOIF.

È esclusa la partecipazione di calciatori "fuori quota".

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall'art. 34 comma 1 delle NOIF, le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di III Categoria – Under 21 **DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDI 9 SETTEMBRE 2022 - ORE 18.00** provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni annualmente emanate dalla LND e pubblicate sul presente Comunicato Ufficiale.

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell'impianto da parte del pubblico.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

2022/23 LND Frosinone CU 1 - 6

- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND entro la stessa data del 31 maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal punto 7.2 del presente Comunicato Ufficiale

e) Ammissione al Campionato di II Categoria 2023/2024

La Società di 3ª Categoria – Under 21 “pura”, che al termine della stagione sportiva 2022/2023 si aggiudicherà il titolo regionale potrà richiedere l'ammissione al Campionato di 2ª Categoria 2023/2024.

Nel caso in cui la Società vincente il Campionato di “III Categoria – Under 21” non prenda parte, nella stagione sportiva 2023/2024, al Campionato di competenza (II Categoria), i calciatori per la stessa tesserati sono svincolati d'autorità, ai sensi dell'art. 110 delle N.O.I.F..

f) Attività Giovanile

Le Società di III Categoria - Under 21 possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato “Juniores - Under 19”, ovvero al campionato Under 18, nonché ai Campionati e alle altre attività del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle società di III Categoria verrà riconosciuto un contributo sotto forma di materiale sportivo per la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores Under 19, a condizione che non vi abbiano successivamente rinunciato o che ne siano state escluse.

3.3 CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19

Il Campionato Provinciale Juniores - Under 19 è organizzato dal Comitato Regionale Lazio, che ne demanda lo svolgimento alle proprie Delegazioni Provinciali, sulla base di uno o più gironi.

a) Articolazione

Al Campionato Provinciale “Juniores - Under 19” partecipano le squadre di Società di Eccellenza e Promozione che non disputano quello Regionale, nonché, facoltativamente, le Società partecipanti ai Campionati di 1^a, 2^a, 3^a Categoria, 3^a Categoria - Under 21 e 3^a Categoria - Under 19.

Le gare del Campionato Provinciale Juniores “Under 19” vengono disputate, di norma nella giornata di sabato. E’ consentito, previo accordo tra le Società interessate, disputare le gare nella giornata di domenica.

Le Società, il cui campo sportivo e’ dotato di impianto di illuminazione, regolarmente omologato, possono richiedere di posticipare fino alle ore 18.00, l’orario di inizio delle gare interne.

b) Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all’età

Alle gare del Campionato Provinciale Juniores Under 19 possono partecipare i calciatori nati **dal 1° gennaio 2004** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età. **È CONSENTITO L’IMPIEGO DI MASSIMO QUATTRO CALCIATORI “FUORI QUOTA” NATI DAL 1° GENNAIO 2002 IN POI.**

L’inosservanza delle predette disposizioni, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dall’art. 10 comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni..

Anche alle Società di “III Categoria - Under 19” (Under 19 “Pure”) partecipanti al Campionato Provinciale Juniores Under 19 è data facoltà di utilizzare calciatori “fuori quota” .

A tale riguardo, le predette Società sono autorizzate ad avere sul proprio tabulato massimo n. 10 calciatori nati dal 1/1/2002 al 31/12/2003. Qualora dette società intendano conservare il vincolo di calciatori sopraindicati in forza alle stesse nella stagione sportiva 2021/2022, dovranno inoltrare entro il 30.7.2022, apposita richiesta comunicandone i nominativi. In assenza di tale comunicazione, tutti i calciatori nati prima del 1° gennaio 2004 verranno svincolati.

c) Limiti di partecipazione di calciatori alle gare

In deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

d) Adempimenti economico-finanziari

Tutte le Società partecipanti al Campionato Provinciale Juniores “Under 19” sono tenute a perfezionare l’iscrizione **DA SABATO 16 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDI 9 SETTEMBRE 2022 – ORE 18.00** provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale.

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall’art. 31 del Regolamento della L.N.D. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione , rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest’ultimo caso, dall’eventuale gestore. Si consiglia alle Spett.li Società, di adoperarsi affinché si acquisiscano le autorizzazioni di legge per la fruibilità dell’impianto da parte del pubblico.
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, delle Divisioni, dei Comitati o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

- In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2022, e per le decisioni del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e del Collegio Arbitrale presso la LND entro la stessa data del 31 maggio 2022, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 24 della L.N.D. del 18 Maggio 2022).
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal punto 7.2 del presente Comunicato Ufficiale.

3.4 COPPA PROVINCIA DI TERZA CATEGORIA

Ciascuna Delegazione Provinciale organizza per la stagione sportiva 2022/2023 la Coppa Provincia di Terza categoria, riservata alle società partecipanti ai rispettivi Campionati di Terza categoria. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo Comunicato Ufficiale.

3.5 COPPA PROVINCIA JUNIORES UNDER 19

Ciascuna Delegazione Provinciale organizza per la stagione sportiva 2022/2023 la Coppa Provincia Juniores Under 19, riservata alle società partecipanti ai rispettivi Campionati Juniores Under 19. Le modalità di svolgimento della Manifestazione saranno specificate con successivo Comunicato Ufficiale.

3.6 ATTIVITÀ MISTA

Il Comitato Regionale Lazio ha facoltà di organizzare Campionati misti con la partecipazione nello stesso girone di squadre di 3ª Categoria - Under 19 e squadre Juniores, con l'osservanza dei rispettivi obblighi di impiego dei calciatori in relazione all'età.

Resta inteso che, in tali ipotesi, alle Società di 3ª categoria - Under 19 vincenti il proprio girone non viene riconosciuto il diritto alla promozione al Campionato di 2ª categoria.

3.7 ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali e alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

3.8 ATTIVITÀ AMATORI

L'Attività Amatori è organizzata dal Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi stabiliti dal Consiglio Direttivo, in base al numero di iscrizioni. Possono partecipare all'attività Amatori i calciatori che, alla data del **1° ottobre 2022** abbiano compiuto anagraficamente il 21° anno di età.

L'inosservanza delle limitazioni di cui sopra comporterà, per le Società inadempienti, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 17 comma 5 del C.G.S.

Le Società sono pertanto tenute ad indicare nella "distinta di gara" che consegneranno all'arbitro prima della gara, la data di nascita dei singoli calciatori. Lo svolgimento dell'Attività Amatori sarà disciplinato da specifiche norme contenute in apposito Regolamento di successiva pubblicazione.

a) Adempimenti economico-finanziari

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione all'Attività Amatori **ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI VENERDI 9 SETTEMBRE 2022 – ORE 18:00**, provvedendo a tutti gli adempimenti previsti dalle disposizioni emanate dalla LND e pubblicate nel presente Comunicato Ufficiale.

Non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del regolamento della LND. Tale disponibilità dovrà risultare da apposita dichiarazione, rilasciata dal proprietario, Ente o privato, o, in quest'ultimo caso, dall'eventuale gestore;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino all'atto dell'iscrizione all'Attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

4) ATTIVITA' DI CALCIO A 5 MASCHILE E FEMMINILE

Le disposizioni relative all'attività di Calcio a 5 Maschile e Femminile saranno rese note non appena pubblicate dalla LND

5) ATTIVITA' DEGLI E-SPORTS

La Lega Nazionale Dilettanti, attraverso la propria Commissione E-Sport, organizzerà anche per la stagione sportiva 2022/2023 le attività del c.d."Calcio Virtuale" supportando altresì le attività a carattere territoriale dei Comitati Regionali.

6) DISPOSIZIONI RELATIVE AI CAMPIONATI DELLA L.N.D.

6.1 NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITÀ

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22/ bis, delle N.O.I.F. e 22 ter, delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.:

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37, delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i collaboratori nella gestione sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal 1° comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri dirigenti e dei collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i collaboratori della gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione al Comitato Regionale Lazio.

6.2 QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI ED ALLE ALTRE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAL COMITATO REGIONALE LAZIO

Il Consiglio Direttivo del C.R.Lazio, in attuazione alle disposizioni emanate dalla LND, ha deliberato, che all'atto dell'iscrizione, che dovrà avvenire tramite il sistema informatico on-line per la partecipazione ai Campionati di competenza, le Società debbano versare, le quote e gli oneri finanziari sotto riportati secondo le modalità indicate dalla LND e riportate a pag. 51 del presente Comunicato Ufficiale:

CALCIO A 11 MASCHILE

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 21

SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE

■ Diritto di iscrizione	€ 0
■ Quota associativa annuale	€ 300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€ 1.000
	=====
TOTALE	€ 1.300

SOCIETA' CON PRIMA SQUADRA

■ Diritto di iscrizione	€ 660
-------------------------	-------

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – UNDER 19**SOCIETA' "PURE" PROVINCIALI GIA' AFFILIATE. NELLA S.S. 2021/2022**

■ Diritto di iscrizione	€ 610
■ Quota associativa annuale	€ 300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€ 190
	=====
TOTALE	€ 1.100 (*)

SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE

■ Diritto di iscrizione	€ 0
■ Quota associativa annuale	€ 300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€ 1.000
	=====
TOTALE	€ 1.300

SOCIETA' CON PRIMA SQUADRA

■ Diritto di iscrizione	€ 610
-------------------------	-------

SOCIETA' "PURE" REGIONALI GIA' AFFILIATE. NELLA S.S. 2021/2022

■ Diritto di iscrizione	€ 800
■ Quota associativa annuale	€ 300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€ 200
	=====
TOTALE	€ 1.300 (*)

SOCIETA' CON PRIMA SQUADRA

■ Diritto di iscrizione	€ 800
-------------------------	-------

(*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società, che hanno partecipato al campionato 2021/2022 sarà altresì richiesto il versamento di una somma in contospese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2022.

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA**SOCIETA' CHE HANNO PARTECIPATO AL CAMP. 2021/2022**

■ Diritto di iscrizione	€ 660
■ Quota associativa annuale	€ 300
■ Deposito in conto spese tesseramento, organizzazione e varie	€ 340
	=====
TOTALE	€ 1.300 (*)

SOCIETA' DI NUOVA AFFILIAZIONE

■ Diritto di iscrizione	€ 0
■ Quota associativa annuale	€ 300
■ Deposito in conto spese di assicurazione, tesseramento, organizzazione e varie	€ 1.000
	=====
TOTALE	€ 1.300

(*) N.B.: In aggiunta agli importi indicati, alle Società, che hanno partecipato al campionato 2021/2022 sarà altresì richiesto il versamento di una somma in contospese di assicurazione, il cui importo verrà calcolato sulla base del numero dei propri tesserati al 30.06.2022.

Alle Società della L.N.D. che si affilieranno alla F.I.G.C. nella Stagione Sportiva 2022/2023 e parteciperanno con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria/ Terza Categoria Under 19 o Terza Categoria Under 21 2022/2023 sarà riconosciuta la gratuità del diritto di iscrizione a detto Campionato. Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2022/2023 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2022/2023 si iscrivano con una propria squadra al Campionato di Terza Categoria o Terza Categoria Under 21 o Terza Categoria Under 19.

COPPA PROVINCIA DI TERZA CATEGORIA

■ Diritto di iscrizione	€ 50
	=====
TOTALE	€ 50

In relazione a quanto sopraindicato, si informa che all'atto dell'iscrizione dovranno essere **INDEROGABILMENTE** versati gli importi derivanti da:

- eventuale saldo passivo risultante al 30.06.2022;
- Diritti di iscrizione a Campionati e Coppe
- Quota associativa annuale
- acconto spese di assicurazione calciatori calcolato in base ai tesserati al 30.06.2022
- anticipo spese di organizzazione e tesseramento
- assicurazione forfetaria dirigenti

Il Consiglio Direttivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 28 del Regolamento della L.N.D. ha disposto che, per le società che ne faranno richiesta, gli importi indicati alle lettere d), e) ed f) possono essere versati nella misura pari al 30% di quanto dovuto. Il rimanente 70% verrà diviso in due rate, con scadenza, 30 ottobre 2022 e 30 novembre 2022

Dal predetto beneficio sono escluse, e quindi obbligate a versare per INTERO gli importi dovuti, le società che presentano domanda d'iscrizione "con riserva" ad un campionato di categoria superiore

Si evidenzia che l'eventuale saldo passivo risultante al 30.06.2022 dovrà essere versato per intero unitamente alla prima rata delle iscrizioni

Il mancato rispetto di tali impegni comporterà l'avvio della procedura di recupero coattivo dell'importo dovuto entro la prima gara utile di campionato con conseguente segnalazione alla Procura Federale.

b) <u>Diritti di associazione alla LND</u>	€ 300,00
c) <u>Diritti di affiliazione alla FIGC (per le nuove affiliate)</u>	€ 65,00

Si specificano, altresì, le altre voci che costituiscono oneri a carico delle Società per l'iscrizione ai Campionati di propria competenza della stagione 2022/2023:

d) Assicurazione tesserati

L'importo del premio assicurativo pro capite per la stagione sportiva 2022/2023 è pari a:

€ 27,00 per i calciatori e allenatori delle Società della LND;

€ 5,00 per i dirigenti delle Società della LND.

Inoltre le società sono tenute al versamento dell'assicurazione forfetaria dirigenti nella misura di seguito indicata:

€ 130,00 per le Società di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria;

€ 90,00 per le Società partecipanti a tutti gli altri campionati organizzati dalla LND.

e) Acconto spese e organizzazione – Attività regionale

Le Società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della LND, secondo criteri di discrezionalità.

f) Oneri relativi a tesseramento

La LND ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2022/2023, gli importi relativi ai sottoelati oneri di tesseramento:

- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici calcio a 11 € 3,00
- Tessera riconoscimento calciatori e calciatrici calcio a 5 € 3,00
- Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi al recinto di gioco al posto dell'Allenatore) € 3,00

Gli oneri di tesseramento riferiti a calciatori/calciatrici (Calcio a 11) e giocatori/giocatrici (Calcio a 5) si applicano per ciascuna delle due distinte attività, sia maschile che femminile.

6.3 AMMENZE

I competenti Organi della Giustizia Sportiva provvedono al riguardo secondo quanto previsto dal Codice di Giustizia Sportiva.

6.4 AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

- **Campionato di Eccellenza**
- **Campionato di Promozione**

1 ^a rinuncia	€ 300,00
2 ^a rinuncia	€ 600,00
3 ^a rinuncia	€ 1.000,00

- **Campionato di 1^a Categoria**

1 ^a rinuncia	€ 150,00
2 ^a rinuncia	€ 300,00
3 ^a rinuncia	€ 600,00

- **Campionati di 2^a e 3^a Categoria**
- **Campionato di "3^a Categoria - Under 21, Under "19", Over "30", Over "35"**
- **Campionato Regionale e Provinciale Juniores "Under 19"**
- **Campionato Regionale Under 18**
- **Campionato di Eccellenza Femminile**
- **Campionato Regionale e Provinciale di Calcio a Cinque**
- 1^a rinuncia € 100,00
- 2^a rinuncia € 200,00
- 3^a rinuncia € 400,00

E' data facoltà ai Comitati di applicare in misura doppia le suddette ammende se la rinuncia alla disputa di gare si verifica quando manchino tre giornate o meno alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e il Dipartimento Interregionale fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia alla disputa delle gara di Coppa Italia e di Coppa Regione, nei limiti massimi fissati per ciascuna categoria.

6.5 TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2022/2023 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- Valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- Disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- Anzianità di affiliazione.

Non possono, in ogni caso, concorrere all'assegnazione di posti eventualmente disponibili per il completamento degli Organici dei Campionati 2023/2024 le società sanzionate per illecito sportivo nelle tre stagioni sportive 2019/2020 – 2020/2021 e 2021/2022.

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), sono demandati, ai Comitati, al Dipartimento Calcio Femminile ed alla Divisione Calcio a 5 fatte salve le competenze in materia della FIGC, e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle NOIF

6.6 CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di giuoco, nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita

- Campionato Nazionale Dilettanti Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1^a Categoria;
- Campionato di 2^a Categoria;
- Campionato Nazionale "Under 19";
- Campionato Nazionale Allievi "Under 17";
- Campionato Nazionale Giovanissimi "Under 15";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato Regionale "Under 19";
- Campionato Regionale "Under 18"
- Campionato Regionale "Juniores" Femminile;
- Campionato Regionale Allievi Under 17;
- Torneo Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi Under 15;
- Torneo Regionale Under 14;
- Campionato di 3^a Categoria;
- Campionato di "3^a Categoria - Under 21";
- Campionato di "3^a Categoria - Under 19";
- Campionato Provinciale "Juniores Under 19";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

6.7 INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA

La fissazione degli indennizzi per mancato incasso dovuti alla società ospitante in caso di rinuncia della società ospitata è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque e ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, mediante pubblicazione sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

6.8 GARE EFFETTUATE A CURA DEGLI ORGANI FEDERALI

Gli incassi relativi alle gare che vengono organizzate ai sensi dell'art. 57, delle NOIF, sono ripartiti secondo le modalità stabilite dall'Organo che ne dispone l'effettuazione.

6.9 SGOMBERO DELLA NEVE

Le Società della Lega Nazionale Dilettanti non sono tenute, di norma, allo sgombero della neve dai terreni di gioco. Peraltro, laddove particolari esigenze lo imponessero, la Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono disporre lo sgombero della neve, con l'avvertenza che tale sgombero non può essere imposto se la neve è caduta nelle 72 ore precedenti l'inizio della gara, con eccezione delle Società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D, per le quali tale termine è ridotto alle 48 ore precedenti l'inizio della gara.

In proposito, comunque, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno impartire le eventuali disposizioni da pubblicare sui relativi Comunicati Ufficiali prima dell'inizio dei Campionati.

6.10 ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Sono fatti salvi eventuali provvedimenti delle Autorità governative e/o sanitarie per quanto attiene al COVID- 19 e all'assistenza medica connessa allo svolgimento dei campionati, delle competizioni agonistiche e di ogni altra attività ufficiale indetta ed organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti nella stagione sportiva 2022/2023.

6.11 PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO (ex art. 66 NOIF)

Per le gare organizzate in ambito regionale e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle (solo se tesserati per le Società), i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate all'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle NOIF

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla FIGC attraverso il Portale Servizi Federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);

1) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);

2) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;

3) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di gioco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F..

In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di gioco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento. L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

6.12 SOSTITUZIONE DELLE SOCIETÀ RINUNCIATARIE E NON AMMESSE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA

In caso di vacanza nell'organico del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Femminile di Serie C, conseguente a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti assunta, in via prioritaria, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati. In caso di vacanza negli organici degli altri Campionati, conseguenti a rinuncia o ad altri motivi, il completamento degli stessi avviene per decisione degli Organi Direttivi del Comitato e della Divisione Calcio a Cinque competenti, sulla base dei criteri pubblicati di norma prima dell'inizio dei Campionati.

Sono, in ogni caso, preclusi "riescaggi" che consentano ad una Società il doppio salto di categoria nella medesima stagione sportiva o a cavallo tra la conclusione di una stagione sportiva e l'inizio di quella immediatamente successiva. Il meccanismo dei riescaggi non può, in alcun caso, prevedere la possibilità che una Società neo-promossa ad un Campionato di categoria superiore possa essere 'riescata' – nel passaggio fra la vecchia e la nuova stagione sportiva – al Campionato di categoria ulteriormente superiore, senza disputare, di conseguenza, il Campionato intermedio di competenza determinato dal merito sportivo. Analogamente, una squadra retrocessa al Campionato di categoria inferiore, non può beneficiare di un riescaggio che si sostanzia in un doppio salto di categoria rispetto a quella in cui la squadra medesima è scesa per effetto della retrocessione stessa.

Per i medesimi riescaggi nel Campionato di Serie D 2022/2023, in caso di vacanza di organico e previa presentazione di apposita istanza secondo quanto all'uopo stabilito dalla

L.N.D. e dal Dipartimento Interregionale, fermi gli indirizzi generali ordinari fissati dalla

L.N.D. per l'articolazione di detto Campionato, saranno ammesse in ordine alternato una Società perdente le gare spareggio-promozione tra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza 2021/2022, secondo la graduatoria predisposta dalla L.N.D., e una Società retrocessa dalla Serie D, seguendo la graduatoria predisposta dal Dipartimento Interregionale per il Campionato Nazionale Serie D 2021/2022. Tale alternanza verrà automaticamente ribaltata per le Stagioni Sportive seguenti a quella del 2022/2023, nel senso di stabilire il principio secondo cui il completamento dell'organico del Campionato Nazionale Serie D avverrà con una rotazione automatica, di stagione in stagione, fra le Società inserite nelle rispettive graduatorie

predisposte dalla L.N.D. per le perdenti le gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza e dal Dipartimento Interregionale per le retrocesse dal Campionato di Serie D. Fatto salvo quanto di seguito specificato in ordine alle domande di ammissione, in caso di posti disponibili, per la partecipazione al Campionato Nazionale di Serie C femminile e ai Campionati Nazionali di Serie B maschili di Calcio a Cinque e di Serie A2 femminile di Calcio a Cinque, si rende noto che tutte le società che richiedono il riescaggio a Campionati di categoria superiore devono comunque adempiere all'iscrizione al Campionato di rispettiva competenza.

Alle Società retrocesse dal Campionato Nazionale di Serie C Femminile al Campionato Regionale di Eccellenza Femminile all'esito della Stagione Sportiva 2021/2022 è consentito richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023, senza specifico nullaosta del Comitato Regionale di competenza. Tale nullaosta è, invece, previsto per le Società di Eccellenza di Calcio Femminile che, già in organico al Comitato Regionale nella Stagione Sportiva 2021/2022 e non retrocesse al termine della medesima stagione, intendano richiedere l'ammissione al Campionato di Serie C Femminile, a completamento dell'organico relativo alla stagione sportiva 2022/2023.

6.13 GIURISDIZIONE TERRITORIALE DEI COMITATI

Le Società partecipanti ai Campionati di 2a Categoria organizzati tramite le Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali, e quelle di 3a Categoria, di "3a Categoria - Under 21", di "3a Categoria Under 19", di "3a Categoria – Over 30" e di "3a Categoria – Over 35" sono assegnate dai Comitati alle Delegazioni Provinciali e/o Distrettuali competenti. Nella Regione Trentino Alto Adige, le Società partecipanti ai suddetti Campionati sono assegnate ai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano. L'assegnazione di Società a Comitato diverso da quello al quale la Società dovrebbe aderire per sede geografica è autorizzata dalla F.I.G.C., previo parere della L.N.D., alla quale dovranno pervenire la richiesta motivata della Società ed il parere dei Comitati interessati

6.14 ADEMPIMENTI TECNICO - ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori di riserva delle rispettive squadre. È fatto salvo quanto indicato al punto 11/M del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere, accanto o dietro la panchina, fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

6.15 ALLENATORI

Si comunica quanto di seguito specificato in ordine ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori per la Stagione Sportiva 2022/2023.

a) Premio di tesseramento annuale

Il premio di tesseramento annuale previsto per gli Allenatori dilettanti per la corrente Stagione Sportiva 2022/2023 è stato determinato dal Consiglio Direttivo della L.N.D. negli importi massimi che, distintamente, vengono di seguito riportati:

- Campionato di Eccellenza	€	10.000,00
- Campionato di Promozione	€	8.000,00
- Campionato di 1 ^a Categoria	€	5.000,00
- Campionato di 2 ^a Categoria	€	2.500,00
- Campionato Juniores Regionale "Under 19"	€	4.000,00
- Campionato Juniores Provinciale "Under 19"	€	3.500,00
- Allenatore "squadre minori"	€	2.500,00

Il premio di tesseramento per i Tecnici con abilitazione in ambito dilettantistico, aventi mansioni differenti da quella di Allenatore responsabile della squadra, non può superare i massimali previsti per la rispettiva categoria.

b) Procedure di tesseramento

A partire dalla Stagione Sportiva 2021/2022, le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

c) Accordi economici, criteri di tesseramento e deroghe

Nazionale Dilettanti e gli Allenatori, debbono essere depositati all'atto del tesseramento telematico, nel rispetto delle indicazioni all'uopo fornite dalla F.I.G.C. nell'ambito dell'applicazione delle disposizioni sul tesseramento online dei Tecnici attraverso il Portale Servizi F.I.G.C., unicamente se riguardano la conduzione tecnica della prima squadra. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato a cura della Società interessata.

Nell'ipotesi di assenza di qualsiasi forma di riconoscimento economico fra le Società e l'Allenatore, dovrà essere depositata all'atto del tesseramento telematico apposita dichiarazione di gratuità della conduzione tecnica, sottoscritta da entrambe le parti. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento. Il deposito della suddetta documentazione dovrà essere effettuato a cura della Società interessata.

Per tutti gli Allenatori tesserati con funzioni diverse da quelle relative alla conduzione della prima squadra, non è obbligatorio il deposito dell'accordo economico o della dichiarazione, ferme restando l'obbligatorietà della loro sottoscrizione e la validità dei contenuti degli stessi in caso di controversia. Il nominativo dell'allenatore deve essere segnalato al Comitato, alla Divisione Calcio a Cinque o al Dipartimento competente, all'atto dell'iscrizione della squadra al Campionato o, al più tardi, entro l'inizio dello stesso.

Gli allenatori tesserati per società che disputano il Campionato Nazionale di Serie D del Dipartimento Interregionale e i Campionati Nazionali maschili e femminili di Calcio a Cinque possono stipulare accordi economici per un periodo massimo di tre stagioni sportive, nei termini e con le modalità di cui all'art. 94 ter, comma 12 bis, e all'art. 94 septies, comma 10 bis, delle N.O.I.F.

A seguito delle intese intercorse tra la Lega Nazionale Dilettanti e l'Associazione Italiana Allenatori Calcio, gli Allenatori con abilitazione professionistica tesserati con le Società dilettantistiche possono sottoscrivere accordi economici che dovranno essere redatti in forma scritta, sull'apposito modello di accordo-tipo tra L.N.D. e A.I.A.C. Gli stessi accordi economici non potranno inderogabilmente superare il massimale lordo annuale di € 30.658,00 e dovranno essere depositati all'atto del tesseramento telematico a cura della Società interessata. Con il tesseramento, la Società è tenuta a rilasciare al Tecnico copia della richiesta di tesseramento, nonché dell'accordo economico.

I premi di tesseramento annuale per gli allenatori con abilitazione in ambito dilettantistico e gli importi derivanti dagli accordi economici per gli allenatori con abilitazione professionistica potranno essere corrisposti in un massimo di dieci rate.

Senza vincolo di obbligatorietà, le Società della L.N.D. possono altresì avvalersi della collaborazione di Preparatori Atletici anche attraverso la possibilità che tali soggetti possano sottoscrivere accordi economici annuali su apposito modello di accordo-tipo e con massimali annui lordi stabiliti di intesa tra la L.N.D e l'A.I.A.C.

In caso di contestazioni relative ai premi di tesseramento per gli Allenatori con abilitazione in ambito dilettantistico, agli accordi economici per gli Allenatori con abilitazione professionistica e agli eventuali accordi economici per i Preparatori Atletici, competente a decidere è il Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti.

d) L'attività degli Allenatori presso le Società della L.N.D.

d1) Campionati di Eccellenza e di Promozione:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente è assegnata deroga dal Settore Tecnico della

F.I.G.C. alle Società di Promozione che, promosse dal Campionato di Prima Categoria, intendano confermare il tecnico con abilitazione di "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, in qualità di partecipante di diritto in soprannumero. La deroga è altresì vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d2) Campionati di Prima Categoria e di Seconda Categoria:

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti ai Campionati di 1^a Categoria e di 2^a Categoria dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per "Allenatore Dilettante" (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o "Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D", che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della

L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Comitato Regionale competente è assegnata deroga dal Settore Tecnico della F.I.G.C. alle Società di Seconda Categoria che, promosse dal Campionato di Terza Categoria, intendano confermare il tecnico non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, in qualità di partecipante di diritto in soprannumero. La deroga è altresì vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e, pertanto, decadrà in caso di mancata partecipazione e/o ritiro dallo stesso da parte del Tecnico interessato.

d3) Campionati Juniores

I Tecnici tesserati per squadre di Società partecipanti ai Campionati della categoria “Juniores Regionali Under 19” e **Juniores Provinciali “Under 19”** dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali” o Allenatori di Giovani UEFA Grassroots C. Il titolo abilitativo si consegue attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della

L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio.

e) Campionato Nazionale Serie C Femminile e Campionati Regionali di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile

I Tecnici tesserati per la prima squadra di Società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie C Femminile e ai Campionati Regionali Femminili di Eccellenza e di Promozione dovranno possedere almeno lo speciale titolo abilitativo per “Allenatore Dilettante” (ruolo ad esaurimento dal 1° Luglio 2018) o “Allenatore dei Dilettanti Regionali – Licenza D”, che sarà conseguito attraverso la partecipazione, con esito positivo, a Corsi centrali, regionali o provinciali organizzati dal Settore Tecnico della F.I.G.C., che ne stabilisce i programmi e l'attuazione, normalmente affidata alle articolazioni periferiche della L.N.D. o all'Associazione Italiana Allenatori di Calcio. Su segnalazione del Dipartimento Calcio Femminile competente o dal Comitato Regionale competente, è accordata deroga dal Settore Tecnico della FIGC alle Società di Serie C Femminile, di Eccellenza Femminile e di Promozione Femminile che intendano confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente Stagione Sportiva. La deroga scade al termine del primo corso per il conseguimento del titolo abilitativo da “Allenatore dei Dilettanti Regionali”, programmato nel Comitato Regionale ove ha sede la Società, successivamente alla conferma dell'allenatore, al quale lo stesso è tenuto a presentare domanda di ammissione, impegnandosi alla frequenza qualora venga ammesso.

f) Altre disposizioni

E' fatto obbligo alle Società che partecipano alle attività giovanili, di tesserare almeno un allenatore abilitato avente la funzione di allenatore “squadre minori”. Si ricorda, peraltro, che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'allenatore tesserato, le Società interessate dovranno provvedere al tesseramento di un altro allenatore regolarmente iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori che vengono esonerati prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva. D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della società di appartenenza, di potersi tesserare come allenatore di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D.

6.16 RECUPERI GARE

La Lega, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. **Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 30, del Regolamento della L.N.D.**

6.17 ATTIVITA' UFFICIALE E ORARIO DELLE GARE

L'attività ufficiale relativa ai Campionati la cui organizzazione è demandata ai Comitati, alla Divisione Calcio a Cinque, ai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile e alle Delegazioni Provinciali e Distrettuali deve avere inizio non oltre il 1° ottobre 2022 fatta salva l'adozione di nuovi provvedimenti che si rendessero necessari all'esito di eventuali indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie o, comunque, contenute in provvedimenti legislativi successivi alla presente comunicazione e riguardanti l'emergenza da Covid-19. Limitatamente ai Campionati di Terza Categoria, nonché dei Campionati di Serie C2 e di Serie D di Calcio a Cinque e dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 femminile e di Calcio a 5 femminile, si dispone che la data di inizio dei relativi Campionati possa essere stabilita anche successivamente al termine del 1° ottobre 2021 fatto salvo anche in questo caso quanto sopra specificato in merito all'emergenza da Covid-19. Resta salvo, in ogni caso, quanto stabilito all'art. 47, comma 2, delle N.O.I.F. La L.N.D. ha stabilito gli orari d'inizio delle gare come di seguito riportato.

- dal 24 Luglio 2022 ore 16.00
- dal 4 Settembre 2022 ore 15.30
- dal 30 Ottobre 2022 ore 14.30
- dal 22 Gennaio 2023 ore 15.00
- dal 26 Marzo 2023 ore 16.00
- dal 16 Aprile 2023 ore 16.30

6.18 OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITA'

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, la L.N.D. dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

6.19 ORDINE PUBBLICO

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare: "Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara". Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara. Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di "Eccellenza" per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza - sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata - il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

6.20 MAGLIE DA GIOCO

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali. Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara. Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2022/2023, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa. Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

6.21 MIGLIORE FORMAZIONE

Ogni Società è tenuta a schierare nelle gare dell'attività ufficiale la squadra con la migliore formazione. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

6.22 FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

Laddove, a seguito dei provvedimenti del Governo e/o delle Autorità Sanitarie, non si potesse portare a termine la normale attività dei Campionati, verranno adottati particolari provvedimenti

6.23 CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applica la disposizione di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 51, delle N.O.I.F., in esse ricompresa la particolare disciplina per l'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio a Cinque, i Comitati e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile possono organizzare – nell'ambito delle proprie competenze – gare di play-off e di play-out. Le modalità e i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e di play-out sono demandate ai singoli Comitati e Dipartimenti, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

6.24 SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI E GIOCATORI DI RISERVA

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17 e Under 16) e Giovanissimi (Under 15 e Under 14) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per le competizioni organizzate dal Comitato Regionale Lazio, nell'elenco dei calciatori di riserva possono essere indicati un massimo di 9 calciatori, tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti. Fatta salva la particolare disciplina del Calcio a Cinque, per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2022/2023 indicare nell'elenco dei calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e. Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici:

2022/23 LND Frosinone CU 1 - 22

- la segnalazione all'arbitro dei calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei calciatori/calciatrici che debbono uscire dal terreno stesso odi tabellone luminoso;
- i calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i calciatori espulsi dal campo;
- i calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo;
- le stesse prescrizioni valgono per i calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i quali non sono tenuti ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

6.25 IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire: - mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile; - attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro; - mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio; - mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

6.26 TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

6.27 TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI

Viene confermato che i calciatori già utilizzati in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Regione possono essere trasferiti, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone.

6.28 PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica. I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

6.29 FUSIONI DI SOCIETÀ, SCISSIONI, CAMBIO DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE, IMPIANTO SPORTIVO

Si fa rinvio a quanto disposto in materia dagli art. 17, 18, 19 e 20, delle N.O.I.F.

6.30 SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Con riferimento alla materia in epigrafe, si rimanda a quanto contenuto all'art. 52, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

6.31 DIRITTI DI DIFFUSIONE RADIO TELEVISIVA

La Lega Nazionale Dilettanti stabilisce, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del Regolamento della stessa, i limiti e le modalità per le autorizzazioni e le ratifiche relative ad accordi attinenti la concessione dei diritti di immagine e diffusione radiotelevisiva. Le disposizioni in materia saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

6.32 DISPONIBILITA' CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, delle N.O.I.F. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.

6.33 USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

6.34 NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

6.35 SPESE ISTITUZIONALI ORGANIZZATIVE, AMMINISTRATIVE, GESTIONALI E DI FUNZIONAMENTO

Nella stagione sportiva 20201/2022, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

6.36 BEACH SOCCER (CALCIO IN SPIAGGIA)

Il programma delle attività relative al Beach Soccer è reso noto con comunicazioni a cura del competente Dipartimento.

6.37 TASSE PER RICORSI - TASSE DI TESSERAMENTO - STAMPATI FEDERALI

Gli importi relativi al contributo per l'accesso alla giustizia sportiva, alle tasse di tesseramento e dagli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

6.38 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, a partire dal 1° Luglio (Stagione Sportiva 2022/2023), tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art.142, comma 3.

6.39 ISCRIZIONE AL REGISTRO CONI

Si rammenta che l'iscrizione al Registro C.O.N.I. consente alle Società di ottenere il riconoscimento del proprio status di Associazione/Società Sportiva e di godere di benefici fiscali previsti per legge in favore delle Associazioni operanti nel settore del "no profit". Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. è invece condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

Si rammenta che dal 1° Agosto 2022 il Registro C.O.N.I. sarà sostituito dal Registro Nazionale delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le Società e Associazioni già iscritte a tale data nel Registro C.O.N.I. saranno automaticamente iscritte nel nuovo Registro.

6.40 PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Si rammenta che, ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Statuto Federale, nessuna Società partecipante a Campionati della L.N.D. può avere soci, amministratori o dirigenti in comune con altra Società partecipante allo stesso Campionato. Nessuna Società del settore dilettantistico può avere collegamenti o accordi di collaborazione, non autorizzati dalla L.N.D. e non comunicati alla F.I.G.C., con altra società partecipante allo stesso Campionato.

In tema di partecipazioni societarie si applica, altresì, quanto previsto dall'art. 16 bis, delle N.O.I.F.

6.41 INTRODUZIONE DELLO STATUS DI CALCIATORE/CALCIATRICE DI CALCIO A 11 E DI GIOCATORE/GIOCATRICE DI CALCIO A 5

A far data dal 1° Luglio 2022, entrano in vigore le nuove norme di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, pubblicato dalla L.N.D. con proprio Comunicato Ufficiale n. 2 in pari data 22 Marzo 2022. Con l'entrata in vigore delle suddette norme, si produce il doppio tesseramento dei calciatori e delle calciatrici per le distinte attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, sia maschili che femminili. In proposito, si richiama l'attenzione sui contenuti della norma transitoria di cui al citato Comunicato Ufficiale

F.I.G.C. n. 212/A del 22 Marzo 2022, segnatamente:

- il doppio tesseramento in Società distinte, derivante dalla applicazione dell'art. 118 delle N.O.I.F., permarrà fino al termine del vincolo, con possibilità di svolgimento della doppia attività;
- il tesseramento per una medesima Società che svolge la doppia attività dovrà essere distinto per le singole attività, su richiesta della Società interessata, che dovrà essere presentata al competente ufficio tesseramento nazionale o territoriale della Lega Nazionale Dilettanti entro il 31 Luglio 2022.

Si richiamano, in materia, anche i contenuti della Circolare L.N.D. n. 43 del 28 Giugno 2022

Pubblicato in Frosinone il 15 Luglio 2022

IL SEGRETARIO
Massimiliano Savoi

IL DELEGATO PROVINCIALE
Pietrino TAGLIAFERRI